

Traduzione¹

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione di confine nella Valle di Lei

Conchiusa il 25 novembre 1952

Approvata dall'Assemblea federale il 27 marzo 1953²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 23 aprile 1955

Entrata in vigore il 23 aprile 1955

La Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana,

in esecuzione delle disposizioni previste nel protocollo addizionale all'accordo concluso il 18 giugno 1949³ tra la Svizzera e l'Italia concernente la concessione di forze idrauliche dei Reno di Lei, hanno deciso di concludere una convenzione che modifica il confine nella Valle di Lei.

Esse hanno a tale fine designato come loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

A parziale modificazione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra la Cima Garibaldi o Run Do e il Monte Dolent, dei 24 luglio 1941⁴, l'Italia cede alla Svizzera, nella Valle di Lei, una parcella di terreno che misura circa 0,5 km², conformemente alle indicazioni del qui allegato piano 1:25 000 che fa parte integrante della presente convenzione⁵.

La Svizzera cederà in compenso all'Italia, nella Valle di Lei, una parcella di terreno di superficie equivalente, indipendentemente dal valore del terreno permutato, conformemente alle indicazioni del piano sopra nominato.

RU 1955 632; FF 1953 73

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente.

² RU 1955 630

³ RS 0.721.809.454.2

⁴ RS 0.132.454.2

⁵ Questo piano, pubblicato nella RU (RU 1955 636), non è riprodotto nella presente Raccolta.

Art. 2

È consentito il libero transito senza sosta attraverso la parcella di terreno ceduto alla Svizzera degli agenti italiani preposti al controllo delle persone e delle cose che varcano il confine, eccettuati elementi o distaccamenti che hanno o perseguono scopi militari.

Art. 3

I diritti di sovranità di ciascuno Stato sulle parcelle di terreno da permutare spiegheranno i loro effetti, dopo il compimento dei lavori di costruzione della diga, alla data del collaudo definitivo⁶ com'è previsto negli atti di concessione allestiti dai due Governi conformemente all'accordo dei 18 giugno 1949.

Art. 4

La Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero è incaricata:

- di eseguire i lavori tecnici concernenti la rettificazione del confine;
- di tracciare definitivamente la nuova linea di confine;
- di allestire una documentazione descrittiva di questa linea.

Le spese di terminazione, tracciamento, misurazione e documentazione concernenti la modificazione del confine sono a carico dell'impresa idroelettrica concessionaria.

Art. 5

La presente convenzione sarà ratificata e gl'istrumenti di ratificazione saranno scambiati a Roma. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degl'istrumenti di ratificazione.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Berna il 25 novembre 1952, in due esemplari originali in lingua francese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Max Petitpierre

Per la
Repubblica Italiana:

Egidio Reale

⁶ Giusta lo scambio di lettere del 26 giu. 1964 (RU 1972 231), il collaudo definitivo ha avuto luogo l'11 apr. 1963.

Testo originale

Protocollo addizionale alla convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione della frontiera nella Valle di Lei

I due Governi, desiderosi di salvaguardare l'economia agricola della regione colpita dalla modificazione della frontiera, come pure dalla creazione di un bacino di accumulazione nella Valle di Lei, si sono trovati d'accordo sulle seguenti clausole addizionali:

I

Resta inteso che i proprietari del tratto di territorio della Valle di Lei, che in seguito alla rettifica di confine passerà sotto la sovranità svizzera, conserveranno libero ed integrale l'esercizio del diritto di proprietà su tale territorio, secondo la legislazione elvetica.

II

La clausola contenuta all'ultimo capoverso del punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 giugno 1949⁷ tra la Svizzera e l'Italia concernente la concessione di forze idrauliche nel Reno di Lei è pure applicabile al transito delle persone e degli animali sulla costruenda diga.

III

Il bestiame dei membri del Consorzio Alpi Valle di Lei, quello degli affittuari e quello preso in affitto dai proprietari e dagli affittuari stessi per il periodo di alpeggio, potrà recarsi ad alpeggiare sulle alpi grigionesi concesse. Il bestiame dovrà essere ricondotto in Italia.

Per bestiame ai sensi delle presenti disposizioni si intende il bestiame della specie equina, bovina, suina e caprina, nonché i cani da pastore.

Nessuna tassa né deposito cauzionale sarà richiesta per il bestiame che si recherà ad alpeggiare sulle alpi grigionesi concesse e che sarà ricondotto in Italia. Si prescinde nel caso particolare dal far garantire gli importi di dazio e delle tasse per gli animali importati temporaneamente, a patto che le Autorità comunali da dove provengono i proprietari del bestiame si obblighino ad appoggiare le Autorità doganali svizzere nella esazione di dazi e delle tasse dovute per gli animali eventualmente rimasti in Svizzera.

Le derrate alimentari, i foraggi e i mangimi, gli oggetti per la cura del bestiame o per il trattamento dei prodotti animali, come pure il materiale da costruzione per la manutenzione dei casolari e delle stalle ed eventualmente legna da ardere importati

⁷ RS 0.721.809.454.2

dall'Italia, sono ammessi in franchigia di dazio, alla condizione che dette merci siano importate esclusivamente in connessione con l'esercizio delle alpi concesse in compenso reale e lassù impiegate. Le cose non utilizzate e non più utilizzabili verranno riesportate in Italia.

Le merci e gli animali non possono essere dislocati nell'altro territorio doganale svizzero senza permesso delle competenti Autorità doganali svizzere e senza aver prima soddisfatto le condizioni da esse poste. Saranno pure esenti da ogni dazio o gravame i latticini prodotti sia pure durante la permanenza sulle alpi per la conservazione e la stagionatura sia all'atto che transiteranno per l'Italia. In nessun caso saranno posti impedimenti alla esportazione in Italia dei bestiame e dei prodotti di cui al presente articolo ed agli articoli precedenti.

I conduttori di alpe dovranno tenere una lista di controllo da cui risulti chiaramente le merci ed il bestiame importato. Essa dovrà indicare tutte le merci importate sull'alpe, ed essere aggiornata per quanto riguarda il bestiame e le attrezzature dell'alpe. Questa dovrà essere tenuta aggiornata e presentata, su richiesta, alle autorità doganali svizzere.

Fatto a Berna il 25 novembre 1952, in due esemplari originali in lingua italiana.

Per la
Confederazione Svizzera:

Max Petitpierre

Per la
Repubblica Italiana:

Egidio Reale